

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 24 luglio 2013

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2013, n. 717.

Direttiva Tecnica Regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”
approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 -
Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2013, n. 717.

Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 - Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare le modifiche alla Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 24 aprile 2012, concordate negli incontri partecipativi del 19 aprile 2013 e del 10 maggio 2013;
- 3) di sostituire l'articolo 9 della Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" nel modo seguente:

Art. 9**Criteria per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**

1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.

2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:

A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.

B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall'assimilazione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 7 aprile 2006.

C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola.

Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:

- a) l'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarità nel ciclo produttivo aziendale;
- b) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di

cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. È esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.

In questa tipologia di imprese rientrano anche le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia, fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti sono assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive.

D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.

I criteri da valutare per l'assimilazione sono la densità dell'allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua, o la portata d'acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.

E. Acque reflue provenienti da attività termali.

Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 4 e 5 allegate alla presente direttiva.

Gli scarichi termali sono ammessi:

- a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
- c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore;
- d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.

F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

3. Gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione.

4. Per gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che non recapitano in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.

5. Per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera a), che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla Tabella 10, deve essere presentata la dichiarazione di assimilazione in cui si attesti che le acque reflue prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di assimilazione deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare, entro 180 giorni dall'effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell'assimilabilità e, se lo scarico non è in pubblica fognatura anche del provvedimento autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.

6. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla Tabella 7A, che recapitano in pubblica fognatura, sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e della domanda di autorizzazione.

7. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla Tabella 7A, che non recapitano in pubblica fognatura, necessitano di domanda di autorizzazione contenente la dichiarazione di assimilazione.

8. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera c), provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, necessitano di dichiarazione di assimilazione in cui si attesti che l'attività svolta rientra tra quelle elencate nella tabella 7B e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizza-

zione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.

9. Ai fini dell'armonizzazione delle procedure amministrative i soggetti tenuti alla dichiarazione di assimilazione presentano la medesima secondo gli schemi allegati alla presente direttiva.

10. L'assimilazione di scarichi non in pubblica fognatura è automaticamente confermata con il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, a condizione che siano rimaste immutate tutte le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione.

11. Tutti gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche, recapitanti non in pubblica fognatura e quelli recapitanti in pubblica fognatura di cui al comma 2, punto F lettere a) e c), devono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell'Autorità competente, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell'allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell'Autorità competente. Sulla dichiarazione di assimilazione deve essere riportata l'ubicazione del punto di controllo.

12. L'assimilazione alle acque reflue domestiche non è comunque consentita nel caso di scarichi provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui all'art. 15 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.

13. Qualora vengano a mancare le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione lo scarico diviene a tutti gli effetti uno scarico industriale.

14. Province e Autorità di Ambito promuovono adeguate campagne informative, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, sul contenuto del presente articolo.

4) di sostituire la Tabella 7 della Direttiva tecnica con le tabelle 7A e 7B allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) di sostituire gli allegati A, B, C, alla Direttiva tecnica con gli allegati A e B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, le disposizioni contenute nella Direttiva tecnica regionale si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale;

7) di dare atto che le modifiche, apportate con il presente provvedimento alla Direttiva tecnica regionale "Disciplina degli scarichi delle acque reflue", concordate negli incontri partecipativi del 19 aprile 2013 e del 10 maggio 2013, costituiscono emendamento alla proposta di regolamento regionale, pre-adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 324 del 15 aprile 2013;

8) di pubblicare, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, il presente provvedimento.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 - Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.

Premesse.

In attuazione al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Umbria ha emanato la Direttiva tecnica regionale concernente la "Disciplina degli scarichi delle acque reflue", approvata con deliberazione di Giunta regionale 9 luglio 2007, n. 1171, successivamente modificata con gli atti di Giunta regionale n. 1904 del 22 dicembre 2008 e n. 1758 del 6 dicembre 2010.

La legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di tutela delle acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15" ha stabilito, tra l'altro, all'articolo 4, l'emanazione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento sulla disciplina degli scarichi delle acque reflue.

Il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" ha di fatto imposto una revisione della Direttiva tecnica regionale, per alcuni aspetti legati, in particolar modo, all'assimilazione di alcune tipologie di acque reflue industriali a quelle domestiche; pertanto la Giunta regionale con deliberazione 24 aprile 2012, n. 424, ha adottato un nuovo testo coordinato della Direttiva tecnica recependo le disposizioni semplificative contenute nel decreto, prima di procedere alla definitiva stesura del regolamento.

A distanza di un anno dall'approvazione del testo coordinato della disciplina regionale in materia di scarichi, si sono

evidenziate alcune problematiche nell'applicazione delle disposizioni contenute nel testo. In particolare, a seguito delle segnalazioni di alcune associazioni di categoria, relativamente alle difficoltà insorte nell'applicabilità dell'articolo 9, relativo all'assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche, sono stati così convocati degli incontri tecnici, ai quali hanno partecipato le associazioni di categoria (che avevano segnalato le problematiche), le Province, l'ATI e l'Arpa, per valutare ed individuare le eventuali azioni da adottare.

Nel corso degli incontri è stata fatta una valutazione sulle difficoltà riscontrate nell'applicazione della disciplina dell'assimilazione; dal dibattito è scaturita una proposta di modifica dell'articolo 9 e della tabella 7 della direttiva tecnica. I partecipanti agli incontri tecnici hanno convenuto sull'opportunità che, le modifiche concordate all'articolo 9 della direttiva tecnica, possono considerarsi una avanzata forma di semplificazione, con esclusioni e/o sgravio di adempimenti. Tali modifiche possono considerarsi come prima concertazione sulla proposta di regolamento regionale sugli scarichi, pre-adottato con deliberazione di Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 324, che andrà a sostituire la direttiva tecnica. Infine si concorda di proseguire quanto prima all'esame della proposta di regolamento regionale sugli scarichi, convocando la prima seduta partecipativa sul regolamento dopo l'approvazione dell'atto deliberativo regionale di modifica dell'articolo 9 della DGR 424/12. Come stabilito dalla Giunta regionale, con DGR 324/13, alla partecipazione dovranno essere invitati i portatori di interessi presenti nel territorio umbro, associazioni di categoria, professionali, ambientaliste, enti coinvolti nelle autorizzazioni e nei controlli ambientali.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

“Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche” - Tabella 7A

	ATTIVITÀ	Note
1	Attività alberghiere, villaggi turistici e residence, rifugi montani, bed and breakfast, agriturismi, locande e simili, campeggi e aree di sosta camper	a), b)
2	Attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità ≤ 100 AE	
3	Mense e forniture di pasti preparati con capacità ≤ 100 AE	
4	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), cioccolaterie, sale da tè, enoteche-bottiglierie con somministrazione	
5	Palestre e altre attività sportive	b)
6	Attività ricreative e attività turistiche non ricettive	b)
7	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona, diversi dalle attività termali di cui all'articolo 9, comma 2, punto E, della direttiva	b)
8	Attività informatiche	
9	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	c)
10	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
11	Stabilimenti balneari (lacuali e fluviali).	
12	Agenzie di viaggio	
13	Call center	
14	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	
15	Ottici	
16	Studi audio video registrazioni	
17	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	
18	Attività di servizi di natura esclusivamente “immateriale” ed “intellettuale” quali uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare, e attività culturali	
19	Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari	
20	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande	
21	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione	
22	Stabulazione e custodia, non ai fini di allevamento, di animali da compagnia o per attività venatorie e ricreative o per fini sociali (accompagnamento, pet therapy, agility, ricerca prodotti del bosco e sottobosco, ecc.) oltre il limite di 10 unità	d)
23	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a $4000 \text{ m}^3/\text{anno}$ e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a $1000 \text{ kg}/\text{anno}$.	e)

Note:

Il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) senza lo scarico di sostanze solventi;
- b) in caso di presenza di piscina prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione o previa verifica del cloro libero attivo che dovrà essere $< 0,2$ mg/L ;
- c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue – sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;
- d) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;
- e) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.

L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.

Relativamente alle attività in cui vi è la presenza di piscine, sono comunque escluse dall'assimilazione le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.

“Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche” - Tabella 7B

	ATTIVITÀ	Note
1	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità > 100 AE	
2	Mense e forniture di pasti preparati con capacità > 100 AE	
3	Laboratori, artigianali e non, per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m ³ nel periodo di massima attività	
4	Laboratori di parrucchiera, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività	
5	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico con macchinari con capacità massima complessiva di 100 kg	a)
6	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	
7	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	
8	Riparazione di beni di consumo	
9	Liuteria	
10	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	b)
11	Ambulatori medici, anche odontoiatrici, laboratori odontotecnici, studi veterinari o simili, pubblici e privati, in assenza di laboratori di analisi, diagnostica e ricerca	c)
12	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	c)

Note:

Il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) senza lo scarico di sostanze solventi;
- b) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie.
- c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue – sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue.

L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.

- Numero utenti struttura N°
- Numero posti letto N°
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno:

TIPO DI PRELIEVO (barrare la casella che interessa):

- ACQUEDOTTO** mc/anno:
- ACQUEDOTTO INDUSTRIALE** mc/anno:
- POZZO** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:
- SORGENTE** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:
- ACQUA RICICLATA** mc/anno:
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno:
- ACQUE SUPERFICIALI** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:

.....

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

che l'impresa

SVOLGE LA SEGUENTE ATTIVITA':

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di attività svolta)

	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO	Attività svolta
Punto F	Acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa:	
	a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10.	<input type="checkbox"/>
	c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B con le limitazioni indicate nella stessa tabella.	<input type="checkbox"/>

• **Nel caso di cui al punto F, lettera a):**

che le acque rispettano le caratteristiche indicate nella tabella 10 senza alcun preventivo trattamento.

che le acque scaricate rispettano i valori di tabella 3 per i restanti parametri o sostanze, senza alcun preventivo trattamento. (barrare la casella solo nel caso in cui tali parametri o sostanze siano presenti nello scarico)

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

• **Nel caso di cui al punto F, lettera c):**

che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate nella tabella 7B e delle relative note prescrittive:

ATTIVITÀ		
1	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità > 100 AE	<input type="checkbox"/>
2	Mense e forniture di pasti preparati con capacità > 100 AE	<input type="checkbox"/>
3	Laboratori, artigianali e non, per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m ³ nel periodo di massima attività	<input type="checkbox"/>
4	Laboratori di parrucchiera, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività	<input type="checkbox"/>
5	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico con macchinari con capacità massima complessiva di 100 kg	<input type="checkbox"/>
6	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	<input type="checkbox"/>
7	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	<input type="checkbox"/>
8	Riparazione di beni di consumo	<input type="checkbox"/>
9	Liuteria	<input type="checkbox"/>
10	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicapri, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	<input type="checkbox"/>
11	Ambulatori medici, anche odontoiatrici, laboratori odontotecnici, studi veterinari o simili, pubblici e privati, in assenza di laboratori di analisi, diagnostica e ricerca	<input type="checkbox"/>
12	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	<input type="checkbox"/>

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

DICHIARA INOLTRE:

che si atterrà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Autorità di Ambito.

ALLEGA alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio);

e, nel caso di cui al punto F, lettera a):

2. Certificato di analisi. (o, in alternativa):

Documentazione di riferimento ai dati ed agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi (e/o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore) e si riserva di trasmettere, entro 180 giorni, apposito certificato di analisi;

3.

..... li

(luogo e data)

L'interessato

- Numero posti letto N°
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno:

TIPO DI PRELIEVO (barrare la casella che interessa):

- ACQUEDOTTO** mc/anno:
- ACQUEDOTTO INDUSTRIALE** mc/anno:
- POZZO** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:
- SORGENTE** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:
- ACQUA RICICLATA** mc/anno:
- ALTRO** (specificare)..... mc/anno:
- ACQUE SUPERFICIALI** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:

.....

SCARICO FINALE :

- VOLUME SCARICO FINALE** mc/anno:mc/giorno.....
- COORDINATE SCARICO** (GAUSS BOAGA) NORD.....EST.....
- CORPO IDRICO SUPERFICIALE RECIPIENTE** denominato.....
- ALTRO** (specificare).....

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

che l'impresa

SVOLGE LA SEGUENTE ATTIVITA':

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di attività svolta)

	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO	Attività svolta
Comma 1	Acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, non recapitanti in pubblica fognatura	<input type="checkbox"/>
Comma 2		
A	Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo/silvicoltura (art. 9 comma 2 lettera A)	<input type="checkbox"/>
B	Imprese dedite all'allevamento del bestiame (art. 9 comma 2 lettera B)	<input type="checkbox"/>
C	Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola (art. 9 comma 2 lettera C)	<input type="checkbox"/>
D	Impianti di acquacoltura e di piscicoltura (art. 9 comma 2 lettera D)	<input type="checkbox"/>
E	Acque reflue provenienti da attività termali (art. 9 comma 2 lettera E)	<input type="checkbox"/>
F	Acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa:	
	a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10	<input type="checkbox"/>
	b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla Tabella 7A	<input type="checkbox"/>
	c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B con le limitazioni indicate nella stessa tabella	<input type="checkbox"/>

• **Nel caso di cui all'art.9, comma 1:**

che le acque scaricate provengono esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense.

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

• **Nel caso di cui all'art.9, comma 2, punti A, B, C, D, E:**

che le acque scaricate provengono esclusivamente dalle attività riconosciute dall'art.101 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. ed indicate all'art. 9, comma 2.

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

• **Nel caso di cui all'art.9, comma 2, punto F, lettera a):**

che le acque rispettano le caratteristiche indicate nella tabella 10 senza alcun preventivo trattamento.

che le acque scaricate rispettano i valori di tabella 3 per i restanti parametri o sostanze, senza alcun preventivo trattamento. *(barrare la casella solo nel caso in cui tali parametri o sostanze siano presenti nello scarico)*

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

• **Nel caso di cui all'art.9, comma 2, punto F, lettera b):**

che le acque provengono dalle seguenti attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate nella tabella 7A della Direttiva regionale e delle relative note prescrittive:

	ATTIVITÀ	
1	Attività alberghiere, villaggi turistici e residence, rifugi montani, bed and breakfast, agriturismo, locande e simili, campeggi e aree di sosta camper	<input type="checkbox"/>
2	Attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità \leq 100 AE	<input type="checkbox"/>
3	Mense e forniture di pasti preparati con capacità \leq 100 AE	<input type="checkbox"/>
4	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), cioccolaterie, sale da tè, enoteche-bottiglierie con somministrazione	<input type="checkbox"/>
5	Palestre e altre attività sportive	<input type="checkbox"/>
6	Attività ricreative e attività turistiche non ricettive	<input type="checkbox"/>
7	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona, diversi dalle attività termali di cui all'articolo 9, comma 2, punto E, della direttiva	<input type="checkbox"/>

8	Attività informatiche	<input type="checkbox"/>
9	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	<input type="checkbox"/>
10	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	<input type="checkbox"/>
11	Stabilimenti balneari (lacuali e fluviali).	<input type="checkbox"/>
12	Agenzie di viaggio	<input type="checkbox"/>
13	Call center	<input type="checkbox"/>
14	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	<input type="checkbox"/>
15	Ottici	<input type="checkbox"/>
16	Studi audio video registrazioni	<input type="checkbox"/>
17	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	<input type="checkbox"/>
18	Attività di servizi di natura esclusivamente "immateriale" ed "intellettuale" quali uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare, e attività culturali	<input type="checkbox"/>
19	Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari	<input type="checkbox"/>
20	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande	<input type="checkbox"/>
21	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione	<input type="checkbox"/>
22	Stabulazione e custodia, non ai fini di allevamento, di animali da compagnia o per attività venatorie e ricreative o per fini sociali (accompagnamento, pet therapy, agility, ricerca prodotti del bosco e sottobosco, ecc.) oltre il limite di 10 unità	<input type="checkbox"/>
23	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.	<input type="checkbox"/>

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

• **Nel caso di cui alla lettera F, sub c):**

che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate nella tabella 7B della Direttiva regionale e delle relative note prescrittive:

ATTIVITÀ		
1	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità > 100 AE	<input type="checkbox"/>
2	Mense e forniture di pasti preparati con capacità > 100 AE	<input type="checkbox"/>
3	Laboratori, artigianali e non, per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m ³ nel periodo di massima attività	<input type="checkbox"/>
4	Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività	<input type="checkbox"/>
5	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico con macchinari con capacità massima complessiva di 100 kg	<input type="checkbox"/>

6	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	<input type="checkbox"/>
7	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.	<input type="checkbox"/>
8	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	<input type="checkbox"/>
9	Riparazione di beni di consumo	<input type="checkbox"/>
10	Liuteria	<input type="checkbox"/>
11	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	<input type="checkbox"/>

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

DICHIARA INOLTRE:

che si atterrà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Amministrazione Provinciale.

ALLEGA alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio);
e, nel caso di cui al punto F, lettera a):
2. Certificato di analisi. (*o, in alternativa*):
 Documentazione di riferimento ai dati ed agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi (e/o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore) e si riserva di trasmettere, entro 180 giorni, apposito certificato di analisi;
3.

..... li

(luogo e data)

L'interessato

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*